

APPALTI PUBBLICI, CRISI DI IMPRESA E DISCIPLINA ANTIMAFIA

La crisi di impresa

Bologna, 23 ottobre 2018

***Materiali di lavoro in bozza
forniti dall'Avv. Giampaolo Riva***

APPALTI PUBBLICI, CRISI DI IMPRESA E DISCIPLINA ANTIMAFIA

La crisi di impresa DOCUMENTO 2

***Materiali di lavoro in bozza
forniti dall'Avv. Giampaolo Riva***

DECRETO-LEGGE 28 settembre 2018, n. 109 (c.d. Decreto Genova)

Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. (18G00137) - (GU Serie Generale n.226 del 28-09-2018)

(Entrata in vigore del provvedimento: 29/09/2018)

Art. 39

Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, **non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare**, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, purché depositate su singoli conti correnti bancari a tal fine attivati e intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi sismici:

a) della regione Abruzzo dell'aprile 2009, individuati nell'articolo unico del decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3;

b) delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

c) delle regioni dell'Italia centrale, di cui all'allegato 1 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, ne' sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.

4. Gli effetti delle disposizioni dei precedenti commi cessano:

a) il 31 dicembre 2019, con riferimento agli eventi sismici di cui alla lettera a) del comma 1;

b) il 31 dicembre 2020, con riferimento agli eventi sismici di cui alle lettere b) e c) del comma 1.

5. Gli importi che residuano alla scadenza dei termini di cui al comma 4 sono versati direttamente ai beneficiari secondo le regole della gestione del Commissario delegato o straordinario.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti notificati fino al giorno antecedente all'entrata in vigore del presente decreto.

APPALTI PUBBLICI, CRISI DI IMPRESA E DISCIPLINA ANTIMAFIA

La crisi di impresa DOCUMENTO 4

***Materiali di lavoro in bozza
forniti dall'Avv. Giampaolo Riva***

Pluris


 Wolters Kluwer
Italia
Cassazione
Civile

Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 09-11-2016) 08-03-2017, n. 5779

Fatto Diritto P.Q.M.

ESECUZIONE FORZATA

Opposizione all'esecuzione

PRESCRIZIONE E DECADENZA CIVILE**PROCEDIMENTO CIVILE**

Ricorso per cassazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita - rel. Presidente -

Dott. OLIVIERI Stefano - Consigliere -

Dott. SCODITTI Enrico - Consigliere -

Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere -

Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3922-2015 proposto da:

L.A., B.A., elettivamente domiciliati in Roma, VIA G. AVEZZANA 6, presso lo studio dell'avvocato MATTEO ACCIARI, rappresentati e difesi dall'avvocato BRUNO GUARALDI giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

GUBER SPA in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione BE.GI., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 13, presso lo studio dell'avvocato DAMIANO DE ROSA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAROLINA CAPALDO giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 960/2014 del TRIBUNALE di FERRARA, depositata il 17/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2016 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l'Avvocato BRUNO GUARALDI;

udito l'Avvocato CAROLINA CAPALDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto.

mercoledì 17 ottobre 2018

Svolgimento del processo

Con sentenza n.960/2014 emessa ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ. in data 17 luglio 2014, il Tribunale di Ferrara dichiarava inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta da B.A. e L.A. (debitori esecutati in procedura di espropriazione immobiliare) nel contraddittorio con la Guber S.p.A. (creditore procedente) avverso l'ordinanza del 27 aprile 2012 con cui il G.E. del medesimo ufficio aveva disposto la vendita del compendio pignorato.

Reputava, in particolare, la tardività dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito in quanto notificato (in data 22 ottobre 2013) oltre il termine perentorio (fino al 30 maggio 2013) fissato nella ordinanza pronunciata dal G.E. (in data 5 febbraio 2013) a conclusione della prima fase dell'opposizione; reputava che, pur in astratto supponendo l'applicabilità della normativa speciale in tema sospensione dei termini dettata per il cd. sisma Emilia, la sospensione sarebbe cessata al 1 luglio 2013 ed entro tre mesi da tale data gli opposenti avrebbero dovuto, ai sensi dell'art. 297 cod. proc. civ., chiedere al giudice dell'esecuzione la fissazione di nuovo termine per l'introduzione del merito.

Avverso detta sentenza, ricorrono per cassazione, affidandosi a due motivi, B.A. e L.A.; resiste, con controricorso, la Guber S.p.A..

Motivi della decisione

1. In via preliminare, va esaminata la prima eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente sotto due, distinti ed autonomi, profili: a) per la omessa notificazione del ricorso ad entrambi i procuratori costituiti per la Guber S.p.A. nel precedente grado di giudizio; b) per la mancata sottoscrizione del ricorso notificato (a mezzo PEC) ovvero per la omessa indicazione della firma digitale apposta in calce alla relazione eseguita ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53 nonchè della firma per autentica della procura alle liti rilasciata dai ricorrenti su foglio separato.

Ambedue i rilievi sono destituiti di fondamento.

1.1. Muovendo, per priorità logica, dalle questioni afferenti la (dedotta) non conformità del ricorso e della relazione di notifica alle disposizioni in tema di processo telematico, va innanzitutto ribadito il consolidato principio, più volte espresso da questa Corte, secondo cui "In tema di ricorso per cassazione, l'inammissibilità consegue soltanto alla mancanza di sottoscrizione del difensore sull'originale del ricorso (art. 365 cod. proc. civ.), mentre la mancata sottoscrizione della copia notificata non dà luogo a nullità, a meno che non si determini assoluta incertezza sull'identificazione della parte e del difensore" (così Cass. Sez. U., 29/07/2003, n. 11632; tra le numerose successive, cfr. Cass. 22/06/2005, n. 13385; Cass. 24/02/2011, n. 4548; Cass. 18/02/2014, n. 3791).

Nella specie, l'originale del ricorso è in formato analogico, sottoscritto di proprio pugno dal difensore dei ricorrenti e corredato da procura speciale su foglio congiunto con sottoscrizioni vergate dai ricorrenti e, per autentica, dal difensore (per come risulta dall'originale depositato in formato cartaceo ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ.); l'atto da notificare era pertanto costituito da un documento cartaceo (e non già informatico) e la modalità notificatoria prescelta (mediante PEC con indirizzo del mittente risultante da pubblico elenco), non cagiona incertezza sull'identificazione della parte e del difensore, talchè la instaurazione del contraddittorio appare pienamente regolare.

Ad ogni buon conto, alcuna nullità potrebbe essere dichiarata in forza dell'efficacia sanante per raggiungimento dello scopo conseguente all'avvenuta costituzione in lite del destinatario del ricorso per cassazione: come già affermato dal giudice della nomofilachia, l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (in tal senso, Cass., Sez. U., 18/04/2016, n. 7665, relativa ad un controricorso notificato in "estensione.doc", anzichè "formato.pdf").

Versandosi in ipotesi di ricorso costituito da documento originale cartaceo, non è pertinente l'evocazione operata dal resistente delle disposizioni della L. n. 53 del 1994 inerenti la mancata redazione secondo le specifiche tecniche del processo telematico e l'assenza di firma digitale sulla dichiarazione di conformità e sulla relazione di notifica.

Invero, trattandosi di atto notificato a mezzo PEC in data 19 gennaio 2015, trovano applicazione la L. n. 53 del 1994, artt. 3-bis e 6 nella formulazione modificata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-quater, comma 1, lett. d), (aggiunto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 19), ratione temporis non operando invece l'ulteriore novella apportata dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 (e dunque non applicandosi il citato D.L. n. 179 del 2012, art. 16-undecies nè le specifiche tecniche emanate dal Ministero della Giustizia in data 8 gennaio 2016).

Sulla scorta dell'individuata disciplina, si appalesa la conformità del ricorso in esame e della sua notificazione al modello normativo: risulta infatti che il difensore di parte ricorrente ha estratto copia informatica dell'originale cartaceo del ricorso, attestandone la conformità ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 22, comma 2, (applicabile attesa la mancata introduzione, all'epoca, del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-undecies) ed ha allegato la copia, attestata conforme, al messaggio di posta elettronica certificata.

Al fascicolo sono stati allegati (in copia cartacea, asseverata conforme alla copia telematica dallo stesso procuratore speciale notificante, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1-bis) il messaggio di trasmissione a mezzo PEC e le ricevute di avvenuta consegna e di accettazione previste dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, comma 2, (richiamato dalla L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, comma 3): detta produzione fornisce la prova del perfezionamento della notificazione del ricorso con modalità telematica nei confronti del destinatario, peraltro (come detto) ritualmente costituito.

1.2. Valenza inficiante non assume poi l'avvenuta notifica del ricorso (con gli ora descritti modi) unicamente presso uno dei due procuratori della Guber S.p.A. costituiti nel precedente giudizio di merito (precisamente, presso l'Avv. Maria Rossi e non anche presso l'Avv. Ilaria Mori): va data infatti continuità all'orientamento secondo cui qualora la parte sia costituita nel giudizio a quo a mezzo di due procuratori - ai quali, in difetto di espressa volontà contraria, si presume il conferimento di mandato alle liti disgiunto, quindi con eguali poteri di rappresentanza valida la notificazione dell'impugnazione eseguita soltanto presso uno di essi, ed anche se non domiciliatario (ex plurimis, Cass. 23/04/2009, n. 9689; Cass. 29/05/2007, n. 12516; Cass. 28/09/2004, n. 19452; Cass., 19/07/2001, n. 9787).

2. Ancora in via pregiudiziale, va affermata, disattendo la eccezione ad hoc sollevata da parte resistente, l'ammissibilità del ricorso introduttivo, non ravvisandosi inosservanza del disposto dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, circa la corrette modalità di esposizione sommaria dei fatti di causa.

Non ignora questa Corte il consolidato orientamento - cui anzi intende dare continuità in forza del quale "la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, assolutamente superflua, non essendo affatto richiesto che il ricorrente dia meticolosamente conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale s'è articolata; ed è, per altro verso, inidonea a soddisfare il requisito di cui all'art. 366 c.p.c., n. 3, in quanto con tale modalità espositiva si affida in sostanza alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non serve affatto che il giudice di legittimità sia informato), la scelta di quanto effettivamente rileva in relazione ai motivi di ricorso. Il sintetico riscontro dello svolgimento del processo e la selezione di ciò che serve ai fini della decisione, in stretta connessione con i motivi di ricorso, vanno insomma fatti dal difensore del ricorrente che, per essere iscritto all'albo speciale di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 33 (convertito dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36, come successivamente modificata), ha l'esperienza e la competenza necessarie a un non delegabile compito di sintesi, non sempre del tutto agevole e, tuttavia, assolutamente ineludibile" (così, testualmente, Cass., Sez. U., 11/04/2012, n. 5698; nello stesso senso, ex plurimis, si vedano Cass. 22/01/2014, n. 1220; Cass. 22/11/2013, n. 26277; Cass. 9/07/2013, n. 17002; Cass. 7/12/2012, n. 22039; Cass. 9/06/2010, n. 13395; Cass. 22/09/2009, n. 20393; Cass., Sez. U., 17/07/2009, n. 16628; più recentemente, e con riferimento a fattispecie in tema di esecuzione forzata, Cass. 12/02/2015, n. 2747; Cass. 10/02/2015, n. 2485; Cass. 4/12/2014, n. 25713; Cass. 19/11/2014, n. 24632; Cass. 12/11/2014, n. 24039; Cass., 21/08/2014, n. 18105).

Nel libello introduttivo in esame, tuttavia, al pur riscontrabile assemblaggio, in sequenza cronologica, dei principali atti di causa in parte riprodotti in copia fotostatica ed inseriti nel corpo del ricorso, in parte trascritti integralmente nel loro contenuto - intervallati da brevi passaggi descrittivi, si accompagna una compiuta ed articolata esposizione, nell'ambito dei motivi di ricorso, degli aspetti controversi della vicenda e dei punti rilevanti sottoposti a censura, tali da consentire la Corte la individuazione dei fatti sui quali delibare, senza necessità di compiere alcuna (indebita) attività di selezione degli stessi.

3. Venendo al merito della controversia, a suffragio della proposta impugnazione, i ricorrenti deducono:

- con il primo motivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 152, 155, 618, 279 e 297 cod. proc. civ. nonché del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, art. 6 (convertito dalla L. 1 agosto 2012, n. 122) e del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, art. 11, comma 13-quater, (convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213), per non avere la gravata sentenza considerato che il termine per la introduzione del giudizio di merito fissato dal G.E. "fino al 30 maggio 2013", ovvero in un periodo di operatività della sospensione dei termini disposta per il cd. sisma Emilia dalle citate norme, aveva preso a decorrere dal 1 luglio 2013 (data di cessazione della sospensione ex lege) ed era stato rispettato dagli oppositori, computando in giorni 114 il lasso temporale tra la data di emissione della ordinanza del G.E. conclusiva della prima fase e il dies stabilito nella stessa ordinanza per introdurre il merito;

- con il secondo motivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 89, 112 e 133 cod. proc. civ., per aver omesso di pronunciare sulla

domanda, anche risarcitoria, formulata ai sensi dell'art. 89 cod. proc. civ., per l'uso di espressioni sconvenienti ed offensive ad opera di controparte.

3.1. Il ricorso è fondato e va accolto per il primo motivo, assorbita la seconda censura.

In relazione agli eventi sismici verificatisi in Emilia Romagna (e nelle regioni limitrofe) nel maggio del 2012, il legislatore, con ripetuti interventi, ha dettato una disciplina, a carattere emergenziale e provvisoria, volta ad evitare pregiudizi alle situazioni sostanziali e processuali dei soggetti colpiti dal terremoto.

Dapprima, con il D.L. n. 74 del 2012, art. 6 (convertito dalla L. n. 122 del 2012), ha disposto la temporanea paralisi (sino al 31 dicembre 2012) dei "processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 20 maggio 2012 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma" (primo comma) nonchè, con formula di amplissima portata applicativa e riferimento ai "soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal sisma" la sospensione dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2012 "dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonchè dei termini per gli adempimenti contrattuali" ed altresì (senza richiamo alla natura perentoria o decadenziale) la sospensione, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, dei "termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali" (comma 4).

In seguito, il D.L. n. 174 del 2012, art. 11, comma 13-quater (convertito dalla L. n. 213 del 2012), senza reiterare la specifica disposizione sui giudizi in corso e sui termini afferenti procedimenti esecutivi e concorsuali, ha sancito una limitata proroga della paralisi dei termini, testualmente prevedendo che "Per i soggetti di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, art. 6, comma 4 convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122, il decorso dei termini processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, continua a essere sospeso sino al 30 giugno 2013 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione".

Ciò posto in linea generale, ritiene la Corte che, alcuna rilevanza rivestendo la differente formulazione delle norme testè trascritte e diversamente da quanto opinato nella gravata sentenza, il termine per la introduzione del giudizio di merito (sino al 30 maggio 2013) fissato con l'ordinanza pronunciata dal G.E. in data 5 febbraio 2013 ricada nell'ambito temporale di operatività della sospensione regolata dal D.L. n. 174 del 2012.

Detto termine, invero, afferisce non già al processo esecutivo (sul quale spiega effetti solo in via mediata o indiretta) bensì, tipicamente, alla controversia oppositiva, connotata, secondo la ricostruzione euristica pacificamente affermata da questa Corte, da una struttura a bifasicità eventuale: la prima fase, introdotta da un ricorso diretto al giudice dell'esecuzione, svolta nelle forme del rito camerale (richiamato all'art. 185 disp. att. cod. proc. civ.), e conclusa con un'ordinanza - avente natura e contenuto cautelare - la quale provvede sull'istanza di sospensione o di adozione dei provvedimenti dilazionabili, statuendo altresì sulle spese della fase; la seconda, meramente eventuale, celebrata innanzi al giudice competente ai sensi dell'art. 27 c.p.c., comma 2, nei modi (inerenti, in primis, la tipologia dell'atto introduttivo) del processo ordinario di cognizione (ovvero, nei casi previsti dall'art. 618-bis cod. proc. civ., del rito speciale correlato all'oggetto del contendere) ed avente ad oggetto il merito della lite, definita con sentenza idonea al giudicato.

L'anello di congiunzione tra le due articolazioni rappresentato proprio dal termine, stabilito dal G.E. con il provvedimento che definisce il primo segmento procedimentale, per la introduzione (o anche per la riassunzione, in ipotesi di opposizione all'esecuzione o di terzo all'esecuzione) della causa di merito: e si tratta, senza dubbio, di termine a carattere perentorio e con effetti decadenziali, atteso che dalla sua inosservanza discende la inammissibilità dell'opposizione ed altresì, giusta l'art. 624 c.p.c., comma 3, la estinzione della procedura esecutiva e l'inefficacia del pignoramento (sulla connotazione bifasica delle controversie oppositive, ex plurimis, tra le più recenti, Cass. 11/09/2014, n. 19160; Cass. 14/12/2015, n. 25111; Cass., 9/04/2015, n. 7117; Cass., 20/04/2015, n. 7997).

Nella vicenda de qua, efficacia cogente non poteva dunque ascriversi all'ordinanza conclusiva della fase cautelare nella parte prescrivente la fissazione del momento *ne ultra quem*, entro cui cioè introdurre il giudizio di merito, in quanto riferita ad una data (30 maggio 2013) e ad un lasso temporale interamente ricompreso nel periodo di sospensione legale di cui D.L. n. 174 del 2012.

Ma una statuizione siffatta era, a ben vedere, priva di contenuto precettivo anche in ordine all'entità del termine per il compimento dell'attività di impulso della fase di merito: omessa la fissazione di un arco temporale definito (ad esempio, sessanta o novanta giorni da un certo momento), essa non poteva nemmeno essere individuata nel numero di giorni correnti tra la data di pronuncia dell'ordinanza e la data di scadenza fissata, risiedendo la fallacia di tale ragionamento (e la pratica fattibilità di un'aritmetica operazione del genere) nella omessa considerazione dell'epoca (a priori non definibile) di conoscenza legale del provvedimento (pronunciato fuori udienza) ad opera della parte, quale momento di concreta

esigibilità dell'atto di impulso da compiere a pena di decadenza (sul punto, espressamente, Cass., 31/08/2015, n. 17306).

In definitiva, il termine per la introduzione della causa di merito come stabilito nell'ordinanza in questione, indeterminato o inapplicabile nella decorrenza, nella durata e nella scadenza, era tamquam non esset, omesso o giuridicamente inesistente.

In una (pur singolare) situazione del genere, se la espressa previsione positiva soccorre in ordine all'exordium del termine (ancorato, per volontà legislativa, al momento di cessazione della sospensione legale, ovvero al 1 luglio 2013), all'anodino decisum sulla durata dello stesso deve porsi rimedio con il richiamo all'orientamento affermato nella (in tutto omologa) ipotesi di lacunoso provvedimento sui criteri temporali di raccordo tra le due scansioni delle controversie oppostive.

Costituisce al riguardo jus receptum nella giurisprudenza di nomofilachia il principio secondo cui qualora il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento positivo o negativo della tutela sommaria, emesso nelle opposizioni di cui all'art. 615 c.p.c., comma 2 e artt. 617 e 619 cod. proc. civ., ometta di fissare il termine per l'introduzione del giudizio di merito (o nelle opposizioni ai sensi degli artt. 615 e 619 cod. proc. civ. - per la riassunzione davanti al giudice competente), la parte interessata può, ai sensi dell'art. 289 cod. proc. civ., entro il termine perentorio ivi previsto, chiederne al giudice la relativa fissazione, ovvero può introdurre o riassumere, di sua iniziativa, il giudizio di merito, sempre nel detto termine; la mancanza dell'istanza di integrazione, nel termine di cui all'art. 289 cod. proc. civ., ovvero dell'iniziativa autonoma della parte di introduzione del giudizio di merito nel medesimo spatium temporis, determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 307 c.p.c., comma 3, (tra le tante, Cass. 4/03/2014, n. 5060; Cass. 24/10/2011, n. 22033; Cass. 11/12/2015, n. 25064; Cass. 14/06/2016, n. 12170).

Facendo applicazione della così individuata regula juris, nessun dubbio residua sulla correttezza e tempestività della iniziativa degli odierni ricorrenti circa l'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione agli esecutivi, promossa con atto di citazione notificato in data 22 ottobre 2013, ampiamente entro il semestre dal 1 luglio 2013: va pertanto cassata la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal Tribunale di Ferrara e disposto il rinvio allo stesso ufficio giudiziario, in persona di altro magistrato, per il vaglio di fondatezza sui motivi di opposizione.

3.2. Accolto il ricorso per l'anzidetto pregiudiziale motivo, resta assorbita la disamina della seconda doglianza articolata dagli impugnanti.

4. Al giudice di rinvio è demandata anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Ferrara, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato assistente di studio, dott. R.R..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

APPALTI PUBBLICI, CRISI DI IMPRESA E DISCIPLINA ANTIMAFIA

La crisi di impresa DOCUMENTO 5

***Materiali di lavoro in bozza
forniti dall'Avv. Giampaolo Riva***

Cassazione
Civile**Cass. civ. Sez. III, 10-09-1998, n. 8966****Fatto Diritto P.Q.M.****ESECUZIONE FORZATA**Opposizione all'esecuzione
Pignoramento

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Angelo GIULIANO Presidente

Dott. Giovanni Silvio COCO Consigliere

Dott. Claudio FANCELLI Consigliere

Dott. Francesco BOFFA TARLATA Consigliere

Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso promosso da:

ALFANO FRANCESCO, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GINO AMATUCCI con studio in 84091 BATTIPAGLIA (SA) VIA PLAVA 32, giusta delega in atti;

Ricorrente

contro

GIARLETTA IOLANDA, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'Avvocato GIUSEPPE TREZZA e dall'Avvocato Filippo LEPORINI con studio in 84125 SALERNO VIA VELIA 34, giusta delega in atti;

Controricorrente

avverso la sentenza n. 219/96 della Corte d'Appello di SALERNO, emessa il 28/02/96 e depositata il 05/04/96 (R.G.533/92);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/98 dal consigliere Luigi Francesco DI NANNI;

udito l'Avvocato Gino AMATUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Paolo DETTORI che ha concluso per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di BATTIPAGLIA, in subordine il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Iolanda Giarletta, creditrice di Francesco Alfano della somma di oltre trenta milioni, riconosciuta da decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, ha iniziato contro il proprio debitore un procedimento di esecuzione forzata con le forme del pignoramento presso il terzo Comune di Battipaglia di tutte le somme da quest'ultimo dovute allo Alfano a titolo di contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981 n.219

2. Nell'udienza fissata per raccogliere la dichiarazione del terzo il Comune di Battipaglia dichiarò che Francesco Alfano era creditore di somme a titolo contributi per danni riportati da suoi immobili ed il debitore esecutato dedusse la parziale impignorabilità del credito.

Il pretore di Salerno sospese l'esecuzione e rimise le parti davanti al tribunale competente per valore.

Il Tribunale di Salerno, con sentenza, ha dichiarato che le somme di cui alla dichiarazione resa dal terzo erano pignorabili fino alla concorrenza del credito vantato dalla Giarletta.

Questa decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Salerno con sentenza del 5 aprile 1996.

La Corte di appello, preso atto dell'esistenza del credito consistito nella direzione dei lavori e nella progettazione dei lavori di ricostruzione di un fabbricato per il quale lo Alfano (era beneficiario di contributo pubblico, ha ritenuto che il contributo non era impignorabile, ma vincolato al fine della ricostruzione.

3. Per la cassazione di questa sentenza Alfano Francesco ha proposto ricorso, articolato in due motivi.

Resiste con controricorso Iolanda Giarletta.

Motivi della decisione

1. L'eccezione, svolta nel corso della discussione dal pubblico ministero, secondo la quale in questo giudizio è parte necessaria il Comune di Battipaglia, terzo nel processo esecutivo, non può essere condivisa.

Per identificare le parti necessarie del processo di opposizione all'esecuzione, quale è quello oggetto di questo giudizio nel quale è fatta valere una questione riguardante "la pignorabilità dei beni" (come si esprime il secondo comma dell'art. 615 cod. proc. civ.), vale la stessa regola, propria del giudizio di cognizione, secondo la quale, trattandosi di rapporti che sono dedotti in giudizio come plurisoggettivi, l'individuazione delle parti necessarie si compie con riferimento alle situazioni già coinvolte nel processo.

Nell'espropriazione presso terzi l'oggetto dell'opposizione è dato dall'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, perché manca il titolo esecutivo o il credito o perché i beni non sono pignorabili.

Quindi, nel processo esecutivo che si svolge con le forme del pignoramento presso terzi, sono parti necessarie solo i creditori ed il debitore esecutato.

Infatti, questi sono gli unici soggetti sui quali si può ripercuotere la dichiarazione negativa del diritto di procedere ad esecuzione forzata e non è parte il terzo.

Il processo esecutivo, infatti, non si svolge nei confronti del terzo e, quindi, egli non è coinvolto dalla situazione determinata dal precedente giudizio di esecuzione che è condotto a carico di soggetti diversi da lui (sent. 13 gennaio 1983, n.249), E non varrebbe obiettare che il terzo è soggetto passivo della sanzione esecutiva data la gamma di obblighi ed oneri cui la procedura esecutiva lo sottopone.

Il vero è che questi obblighi e questi oneri possono derivare dall'esercizio e non dall'azione esecutiva in sé, sulla quale si pronuncia la sentenza che decide l'opposizione all'esecuzione.

Il Comune di Battipaglia, terzo nel processo esecutivo, non era parte necessaria nel giudizio di opposizione proposto dal Francesco Alfano e non lo è nel presente giudizio di cassazione, indipendentemente dal fatto che ha partecipato al giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza impugnata.

2.1. Il primo motivo del ricorso è rivolto contro il capo della sentenza impugnata con il quale la Corte di appello ha ritenuto la pignorabilità dei contributi dovuti a Francesco Alfano dal Comune di Battipaglia per la ricostruzione del suo immobile. Il ricorrente sostiene che le disposizioni contenute negli artt. 11 e 12 della legge n. 291 del 1981 (NDR: così nel testo) indicano che le somme erogate a titolo di contributi per la ricostruzione non sono pignorabili e che la sentenza impugnata non è sorretta da valida motivazione: motivo di violazione degli artt. 11 e 12 della legge n.291 del 1988 e difetto di motivazione.

Il motivo non è fondato.

2.2. Le disposizioni che stabiliscono l'impignorabilità di determinati tipi di beni o fissano vincoli di destinazione alle somme erogate dalle organizzazioni pubbliche, in quanto introducono una limitazione alla responsabilità patrimoniale del debitore indicata dall'art. 2740 cod. civ., sono di stretta interpretazione e sono soltanto quelle indicate dalla legge.

Le indicazioni sull'impignorabilità dei beni nel vigente ordinamento si ricavano dagli artt. 514, 515 e 516 cod. proc. civ. e dalle leggi speciali che fissano questo carattere talvolta espressamente, altre volte con riferimento alla natura del bene.

Per questa seconda categoria si può fare riferimento: ai beni demaniali, a quelli patrimoniali indisponibili, agli edifici destinati all'esercizio del culto cattolico, ai fondi speciali per la previdenza e l'assistenza costituiti dagli imprenditori, alla quota ed alle azioni del socio di imprese cooperative in relazione ai debiti particolari del socio, al fondo patrimoniale per i debiti che il creditore conosceva essere stati assunti per finalità estranee alle esigenze della famiglia.

2.3. Il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 12 della legge n.291/88 a tenore del quale "Gli atti eventualmente compiuti in violazione della presente norma sono nulli e la nullità deve essere rilevata d'ufficio dal giudice".

Se il riferimento è alla legge 26 luglio 1988, n. 291 di conversione del d.l. 30 maggio 1988 n. 173, si tratta di riferimento improprio, perché i due testi normativi si compongono, rispettivamente, di dieci e di due articoli e perché la materia in essi disciplinata è quella delle "misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988" e non contiene alcuna disciplina sull'erogazione di contributi pubblici in favore dei soggetti privati che hanno subito danni da calamità naturali e tanto meno la norma descritta.

La stessa conclusione vale se il riferimento è alla legge 14 maggio 1981 n. 219 di conversione in legge del decreto legge 19 marzo 1981, n. 75, indicata nella sentenza impugnata.

Quest'ultima legge è intitolata: "ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 e provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti".

Gli artt. 11 e 12 di questa disciplinano, rispettivamente, l'"assegnazione dei contributi a soggetti diversi dal proprietario" e il caso della "comproprietà degli immobili" sinistrati e non contengono neppure essi la norma indicata dal ricorrente.

Inoltre, una norma siffatta, se contenuta in altre disposizioni legislative, non sarebbe in grado di configurare un regime di impignorabilità o di vincolo di destinazione, in quanto la norma farebbe riferimento ad atti di disposizione del titolare del diritto tra privati.

Dai dati normativi indicati, quindi, non si ricava l'elemento di impignorabilità o della preventiva destinazione delle somme in contestazione, il quale, come detto, deve dipendere da stretta interpretazione della legge.

Discende da ciò che la decisione di ritenere soggette ad esecuzione forzata, mediante espropriazione, le somme dovute dal Comune di Battipaglia allo Alfano è corretta.

3.1. Il secondo motivo del ricorso è svolto contro la pronuncia impugnata là dove questa ha rigettato la richiesta di riunione del giudizio di opposizione all'esecuzione a quello di risarcimento del danno proposto dal ricorrente contro la Giarletta e pendente davanti al tribunale.

La Corte di appello su questo punto ha ritenuto:

- che la riunione non poteva essere disposta trattandosi di controversie pendenti davanti a giudici di diverso grado;
- che il provvedimento di rigetto già adottato dal giudice di primo grado non era censurabile, trattandosi di mera attività discrezionale;
- che le istanze dell'interessato dovevano essere fatte valere in sede diversa da quella dell'accertamento dell'obbligo del terzo pignorato.

Il ricorrente sostiene che la corte di appello, in mancanza della riunione dei giudizi, avrebbe potuto disporre la sospensione di quello da decidere, trattandosi di procedimenti connessi: motivo di violazione dell'art. 295 cod. proc. civ. e difetto di motivazione.

Il motivo non è fondato.

3.2. Dall'atto di appello avverso la sentenza di primo grado, che questa Corte può conoscere in relazione alla censura di violazione di norma processuale, si ricava che Francesco Alfano aveva chiesto che la causa fosse rimessa davanti al tribunale per consentire (tra l'altro) la riunione del giudizio a quello separatamente instaurato contro la Giarletta per conseguire il risarcimento dei danni subiti dalla non corretta esecuzione di incarico professionale; questa richiesta è stata ripetuta nelle conclusioni rese nel giudizio di appello.

Da questo punto di vista la decisione della Corte di appello di escludere la possibilità della riunione dei giudizi è corretta, in quanto la riunione dei procedimenti (relativi ad una stessa causa o tra cause connesse) presuppone che essi pendano davanti allo stesso giudice: gli artt. 273 e 274 cod. proc. civ. che regolano la riunione dei procedimenti, si riferiscono appunto alla riunione di procedimenti "relativi alla stessa causa".

Quanto alla sospensione del giudizio di appello in attesa della definizione di quello di primo grado, questa possibilità, come si ricava dall'art. 295 cod. proc. civ., è legata alla configurazione di un rapporto di dipendenza (pregiudizialità) tra le cause.

Questo rapporto di pregiudizialità, come si è visto, è stato negato dalla Corte di Salerno con la motivazione della diversa finalità dei due giudizi.

Il rapporto di pregiudizialità così giustificato dalla sentenza impugnata non è costruito in maniera corretta, perché, in questo modo, si confonde il rapporto di dipendenza richiesto dalla legge con il mero interesse economico delle parti.

Nondimeno, il ricorrente non specifica in questa sede gli elementi attraverso i quali si poteva individuare la pregiudizialità del giudizio risarcitorio rispetto a quello di opposizione all'esecuzione e, quindi, non consente al Collegio di verificare i punti decisivi della controversia sulla sospensione che il giudice di appello ha ommesso di considerare.

4.1. L'ultimo motivo è rivolto contro il capo della sentenza con il quale sono state poste a carico dello Alfano le spese del doppio grado del giudizio: motivo di violazione dell'art. 96 cod. proc. civ.

La censura contenuta nel motivo è inammissibile. 4.2. Dalla sentenza impugnata si ricava che all'esito del giudizio svoltosi innanzi al tribunale di Salerno lo Alfano è risultato totalmente soccombente e così pure è accaduto con riferimento al giudizio di appello.

Sotto questo profilo la sentenza impugnata si sottrae alle censure mosse con il ricorso poiché il sindacato di questa Corte è ammissibile soltanto quando sia stato violato il divieto, sancito dall'art. 91 cod. proc. civ., di porre, anche in parte, le spese del processo a carico della parte totalmente vittoriosa (per tutte: sent. 19 agosto 1987, n. 6961; 15 marzo 1990, n. 2103; 15 novembre 1994, n. 9597; 13 aprile 1995, n. 4234) ed allo Alfano non è stato mai riconosciuta la posizione di parte totalmente vittoriosa nel processo.

Ne vale obiettare che tale soccombenza sarebbe soltanto formale quanto al giudizio di primo grado.

Infatti, anche ammessa la legittimità di una distinzione tra giudizio di primo grado e giudizio di appello, occorre precisare che l'individuazione della parte soccombente non può mai essere condotta in maniera frammentaria in relazione alle singole fasi del procedimento.

Quando a tale individuazione provvede il giudice d'appello, la sua valutazione, dovendo essere globale ed unitaria, deve essere fatta con riferimento all'esito finale della lite, attraverso un apprezzamento che è proprio dello stesso giudice di merito e come tale insindacabile in sede di legittimità, a condizione che sia rispettato il principio della salvaguardia della parte totalmente vittoriosa già esposto (Cass. 8 gennaio 1997, n.84).

La Corte di Salerno, accogliendo il motivo di gravame, ha ritenuto non giustificata la compensazione delle spese di primo grado e questa valutazione si sottrae al giudizio di legittimità, in quanto fondata sull'incensurabile motivazione che la soccombenza dello Alfano in primo grado non poteva essere superata da considerazioni estravaganti sulla complessità della controversia.

5. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio secondo la regola della soccombenza.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, liquidate in lire #132.000#, oltre onorari che si liquidano in lire 2 milioni.

Così deciso in Roma, il 24 aprile 1998, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 SETTEMBRE 1998

APPALTI PUBBLICI, CRISI DI IMPRESA E DISCIPLINA ANTIMAFIA

La crisi di impresa DOCUMENTO 6

***Materiali di lavoro in bozza
forniti dall'Avv. Giampaolo Riva***

Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 11-04-2013) 10-06-2013, n. 14529

Fatto Diritto P.Q.M.

ESECUZIONE FORZATA

Opposizione all'esecuzione
Pignoramento

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Presidente -

Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -

Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere -

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - rel. Consigliere -

Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22877/2007 proposto da:

F.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIA 81, presso lo studio dell'avvocato PARENTE GIOVANNI CARLO, rappresentato e difeso dall'avvocato FERRARA Silvio giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI BENEVENTO (OMISSIS) in persona del legale rappresentante il Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BELLUZZO 27/L, presso lo studio dell'avvocato PAGANO Massimo, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2612/2006 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/09/2006, R.G.N. 240/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l'Avvocato SILVIO FERRARA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l'inammissibilità in subordine infondatezza.

[Svolgimento del processo](#)

1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 1 settembre 2006, la Corte d'Appello di Napoli ha accolto l'appello, proposto dal Comune di Benevento nei confronti di F.E., nella qualità di procuratore di I.T., avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 2342/03.

Il Tribunale era stato adito a seguito di opposizione proposta, con ricorso del 9 febbraio 1996, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., comma 2, dal Comune avverso l'esecuzione intrapresa da F.E. n.q. con pignoramento presso il terzo Banca d'Italia - Tesoreria provinciale dello Stato di Benevento sui fondi di cui alla L. n. 219 del 1981, ai sensi del D.Lgs. n. 76 del 1990, in forza di decreto ingiuntivo emesso in suo favore dal Presidente del Tribunale di Benevento per la somma di L. 38.712.736, a titolo di importo integrativo per l'esecuzione di opere di cui alla citata legge, realizzate nell'ambito degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 1980.

1.1.- Costitutosi l'opposto già dinanzi al giudice dell'esecuzione, questi aveva rigettato l'istanza di sospensione ed, essendo positiva la dichiarazione del terzo, aveva assegnato le somme pignorate, fissando il termine per la trattazione e la decisione sull'opposizione.

Riassunto il giudizio nel termine assegnato, il Tribunale competente aveva rigettato l'opposizione all'esecuzione ed aveva condannato il Comune opponente al pagamento delle spese di lite.

2.- Proposto appello da parte del Comune di Benevento, la Corte d'Appello di Napoli ha, come detto, accolto il gravame, ritenendo l'insussistenza di un titolo esecutivo idoneo all'esecuzione sui fondi stanziati ai sensi della L. n. 219 del 1981. Ha compensato tra le parti le spese processuali.

3.- Avverso la sentenza F.E., nella qualità di procuratore di I.T., propone ricorso affidato a tre motivi, illustrati da memoria.

Il Comune di Benevento si difende con controricorso.

Motivi della decisione

1.- Col primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 163, 164, 330, 342 e 325 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, al fine di censurare il rigetto dell'eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità dell'atto di appello da parte della Corte territoriale. Lamenta il ricorrente che l'eccezione avrebbe dovuto essere accolta perchè, malgrado nel giudizio di primo grado fosse stato convenuto e si fosse costituito F.E., nella qualità di procuratore di I.T., l'atto d'appello era stato poi notificato ad F.E. in proprio e non in tale qualità.

1.1.- Il motivo non è fondato.

Ritiene il Collegio che il rigetto dell'eccezione di improcedibilità o inammissibilità dell'appello sia corretto in diritto, sebbene la motivazione della sentenza necessiti delle precisazioni di cui appresso.

Non è contestato che nel giudizio di appello si sia costituita e si sia difesa, anche nel merito, la parte già presente in primo grado, vale a dire F.E., nella qualità di procuratore di I.T..

Orbene, anche ove fosse reputato nullo l'atto di appello per errata identificazione del soggetto destinatario della citazione, tale nullità si sarebbe sanata per effetto della costituzione in giudizio della giusta parte.

Il giudizio di che trattasi venne introdotto in primo grado con ricorso proposto al giudice dell'esecuzione il 9 febbraio 1996, sicchè è soggetto alle norme del codice di rito come sostituite dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, compreso l'art. 164 cod. proc. civ., nella parte in cui consente la rinnovazione con efficacia ex tunc della citazione (e dell'impugnazione) in relazione alle nullità riferibili ai nn. 1 e 2, art. 163 cod. proc. civ., ovvero, in caso di costituzione del convenuto, la sanatoria dei medesimi vizi, con la conseguenza, fissata dal terzo comma, che "gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione".

Nel caso di specie, si è avuta siffatta sanatoria e conseguentemente è stato evitato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Benevento, impugnata dal Comune di Benevento, essendo perciò ammissibile e procedibile l'appello proposto da quest'ultimo.

2.- Col secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 112, 190 e 345 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., nn. 3, 4 e 5, perchè, secondo il ricorrente, la Corte d'Appello si sarebbe pronunciata ed avrebbe accolto una questione prospettata per la prima volta soltanto con l'atto di appello, vale a dire la questione della "supposta inidoneità del titolo giudiziario azionato ad agire in executivis, per carenza dei titoli amministrativi definitivi di spesa e cioè dell'assegnazione formale dell'integrazione del contributo ex lege n. 219 del 1981".

2.1.- Col terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 474 e 615 cod. proc. civ., art. 633 cod. proc. civ. e segg. e del D.Lgs. n. 76 del 1990, art. 3, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., nn. 3, 4 e 5, al fine di censurare l'accoglimento della questione di cui si è appena detto, che la Corte d'Appello ha posto a fondamento dell'accoglimento del gravame e, quindi, dell'opposizione all'esecuzione proposta dal Comune esecutato.

Il ricorrente deduce che non è contestato, e comunque è riconosciuto anche nella sentenza, che il credito per il quale è stata intrapresa l'esecuzione è accertato in un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso per il recupero di somme relative all'esecuzione di opere ammesse al contributo di cui alla L. n. 219 del 1981 e realizzate nell'ambito degli interventi finalizzati alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 1980;

che, sulla base della disposizione normativa di cui alla L. n. 291 del 1988, art. 1, commi 10, 11 e 12 (poi trasfuso nel D.Lgs. n. 76 del 1990, art. 3, commi 6, 7 e 8), sarebbe possibile procedere al pignoramento delle somme giacenti sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato per la gestione degli interventi anzidetti, ogniqualvolta si agisca per la realizzazione dei crediti corrispondenti, come accaduto nel caso di specie e come ritenuto dal giudice di primo grado; che, infatti, la causale di cui al ricorso per decreto ingiuntivo risultava dalla "ricostruzione dettagliata della vicenda relativa alla pratica per la concessione del contributo ex L. n. 219 del 1981, che ha riguardato I.T....", sicchè l'ingiunzione risulterebbe espressamente emessa per un credito relativo ad opere finanziate ex lege n. 219 del 1981.

Il ricorrente censura il ragionamento del giudice di secondo grado che sarebbe entrato nel merito della sussistenza o meno dei presupposti in base ai quali l'ingiunzione era stata emessa, quindi trasferendo in sede di opposizione all'esecuzione un motivo tipico di opposizione a decreto ingiuntivo.

3.- Il terzo motivo di ricorso è fondato e va accolto. La Corte d'Appello ha ritenuto che, nella fattispecie in esame, non si sarebbe realizzata la condizione imposta dalla normativa vigente per la pignorabilità dei fondi anzidetti, vale a dire quella che l'azione esecutiva riguardi crediti accertati, in sede amministrativa, come sorti per la realizzazione di opere nell'ambito di interventi in favore di zone colpite da calamità naturali. Secondo la Corte territoriale, siffatta condizione si realizzerebbe soltanto nel caso di rifiuto o di ritardo colpevole della p.a. nell'erogazione di un contributo "assegnato in concreto", mentre nel caso di specie "il provvedimento amministrativo fatto valere contiene la semplice indicazione del contributo, con funzione integrativa di quello riconosciuto in precedenza". Quanto al decreto ingiuntivo posto a base dell'esecuzione, la Corte mostra di condividere l'affermazione dell'appellante che esso non sarebbe "in grado di supplire alla mancanza dei requisiti necessari per qualificare come diritto soggettivo perfetto la situazione giuridica vantata", con la conseguenza che la pretesa azionata non potrebbe trovare copertura nei fondi stanziati ai sensi della L. n. 219 del 1981, poichè non consacrata in un titolo amministrativo di spesa a carattere definitivo.

3.1.- Mentre è corretta la premessa in diritto da cui muove il ragionamento del giudice di merito, non è, invece, da confermare la conclusione cui perviene nel caso di specie, proprio in ragione del fatto che l'azione esecutiva è stata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto per un credito derivante da opere realizzate nell'ambito degli interventi a favore delle zone colpite dal terremoto del 1980, ammesse quindi al contributo della L. n. 219 del 1981.

Con la L. 14 maggio 1981, n. 219 di conversione del D.L. 19 marzo 1981, n. 75 (recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti) venne istituito, ai sensi dell'art. 3, nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, un apposito capitolo denominato "fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981", da cui stornare, secondo le procedure di cui all'art. 4, le somme destinate alle regioni Campania e Basilicata ed ai comuni interessati agli interventi ricostruttivi ad essi affidati; da versare, queste ultime, in apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale a favore dei comuni, e destinate agli interventi di competenza.

Col D.Lgs. 30 marzo 1990 n. 76 (Testo Unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982) si prevede la prosecuzione dei detti interventi finanziari e, con riferimento al fondo per il risanamento e la ricostruzione di cui sopra, la prosecuzione dell'assegnazione dei fondi anche ai comuni, con l'obbligo di gestirli direttamente attraverso i propri organi individuali e collegiali.

Per quanto qui rileva, si stabilì che sulle somme giacenti sulle contabilità speciali aperte in favore dei comuni, per la gestione degli interventi previsti nello stesso testo unico, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato "non sono ammessi sequestri, opposizioni o altri impedimenti se non per crediti derivanti da opere realizzate nell'ambito degli interventi finalizzati previsti dal presente testo unico" e che "gli atti di sequestro e/o pignoramento eventualmente notificati agli uffici pagatori non sospendono il pagamento dei titoli di spesa nè determinano oneri di accantonamento delle somme a valere sulle giacenze delle predette contabilità speciali" (art. 3, commi 6 e 7, riprodotto il D.L. 28 dicembre 1989,

n. 415, art. 15, comma 10); con l'ulteriore previsione della nullità degli atti eventualmente compiuti in violazione dei commi sesto e settimo e la rilevanza d'ufficio della nullità (art. 3, comma 8, riprodotto dalla L. n. 41 del 1986, art. 16, comma 1; la L. n. 910 del 1986, art. 6, comma 1; la L. n. 67 del 1988, art. 17, comma 3; la L. n. 541 del 1988; la L. n. 407 del 1989).

3.2.- In base a tale normativa di riferimento, è corretta la premessa della Corte napoletana della nullità (rilevabile d'ufficio) dei pignoramenti aventi ad oggetto le somme giacenti sulle dette contabilità speciali, a meno che non siano compiuti per crediti derivanti dalle opere ammesse ai benefici della L. n. 219 del 1981.

Parimenti corretta, in astratto, è l'affermazione che, in caso di provvedimento amministrativo di concessione del contributo, è necessario che questo venga determinato ed assegnato "in concreto";

il diritto al beneficio è accordato, di norma, con un provvedimento amministrativo, che costituisce un titolo di spesa definitivo.

Tuttavia, nel caso di specie, non si è in presenza di un provvedimento amministrativo, ma di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, vale a dire di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, che riconosce al creditore il diritto ad un contributo integrativo ai sensi della L. n. 219 del 1981 e che è stato azionato in via esecutiva mediante pignoramento dei fondi assegnati al Comune di Benevento ai sensi del D.Lgs. n. 76 del 1990, art. 3.

Rispetto alla previsione di impignorabilità relativa di cui ai commi 6, 7 e 8 di tale ultimo articolo, sia nel processo esecutivo avviato sulla base di un decreto ingiuntivo di quel contenuto, che nel giudizio di opposizione all'esecuzione, l'accertamento demandato, rispettivamente, al giudice dell'esecuzione ed al giudice dell'opposizione è quello concernente la natura del credito del quale il decreto ingiunge il pagamento, vale a dire se questo credito è stato accertato, con quel decreto ingiuntivo, come spettante al ricorrente in forza della L. n. 219 del 1981.

Non può, invece, il giudice dell'esecuzione e nemmeno il giudice dell'opposizione all'esecuzione sostituirsi al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 cod. proc. civ., ed accertare, in sede esecutiva, se il creditore ricorrente, che quel decreto abbia ottenuto, avesse i requisiti per beneficiare del contributo a carico del fondo per la ricostruzione.

E ciò in forza del principio per il quale quando l'esecuzione è svolta sulla base di un titolo di formazione giudiziale, le ragioni di nullità del titolo stesso, ovvero gli errori in cui sia incorso il giudice nell'assumere la decisione, debbono essere fatti valere non con l'opposizione all'esecuzione, bensì con gli ordinari mezzi di impugnazione del titolo stesso; pertanto, nel caso in cui il titolo sia costituito da un decreto ingiuntivo, il suo contenuto decisorio può essere contestato, al fine di far valere l'insussistenza del diritto di credito del ricorrente, soltanto con l'opposizione a decreto ingiuntivo e non con l'opposizione all'esecuzione (cfr., tra le altre, Cass. n. 24027/09, n. 22402/08, nonché già Cass. n. 1935/94, n. 2742/99).

3.3.- Orbene, laddove l'erogazione del contributo non sia stata accordata in sede amministrativa, il privato può agire in giudizio e, come ripetutamente affermato da questa Corte, la controversia promossa dal privato, per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi contemplati dal D.L. 19 marzo 1981, n. 75 (convertito in L. 14 maggio 1981 n. 219), e successive modificazioni, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, spetta alla cognizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di erogazioni in cui l'attività della amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, le quali, pertanto, hanno consistenza di diritti soggettivi (cfr. già Cass. S.U. n. 9215/87, nonché Cass. S.U. n. 4188/96, n. 182/01, n. 2369/02 ed altre).

Qualora il creditore, cui il diritto al contributo non sia stato riconosciuto in sede amministrativa, abbia ritenuto di invocare tutela nei confronti della pubblica amministrazione dinanzi al giudice ordinario, ogni ragione ostativa alla relativa erogazione deve essere fatta valere dalla p.a. nello stesso giudizio.

La sede è quella del giudizio ordinario di cognizione destinato, in caso di accoglimento della pretesa del privato, alla formazione del titolo giudiziale che, in luogo del provvedimento amministrativo mancante, riconosca il diritto al contributo e condanni la p.a.

all'erogazione.

La sede giurisdizionale in discorso non può certo essere quella dell'esecuzione del titolo, ma è quella e soltanto quella della sua formazione.

Ha quindi errato la Corte d'Appello nel ritenere che quel "diritto soggettivo perfetto" al contributo, posto a fondamento della pretesa esecutiva, non potesse essere desunto da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ma soltanto da un provvedimento amministrativo da ascrivere ai "titoli di spesa solo definitivi ...in quanto unici idonei a qualificare il credito ricollegandolo ad opere realizzate nell'ambito degli interventi previsti dal D.Lgs. n. 76 del 1990 menzionato". Così ragionando, infatti, il

giudice dell'opposizione all'esecuzione si è spinto a sindacare i presupposti della condanna contenuta nel decreto ingiuntivo, reputando che questo fosse stato concesso per una pretesa non spettante al ricorrente a causa della mancanza di un provvedimento amministrativo di concessione del contributo ai sensi della L. n. 219 del 1981.

3.4.- L'impignorabilità dei fondi versati sulle apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale a favore dei comuni, dettata dalle norme sopra richiamate, è un'impignorabilità relativa. Sono infatti ammessi i pignoramenti per i "crediti derivanti da opere realizzate nell'ambito degli interventi finalizzati" previsti dalla L. n. 219 del 1981.

Poichè la pignorabilità consegue a siffatta causale del credito, una volta che questa risulti accertata come esistente in un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il credito ben può essere soddisfatto mediante esecuzione coattiva, in mancanza di esecuzione spontanea da parte della p.a. competente.

4.- Nel caso di specie, risulta che il decreto ingiuntivo portato ad esecuzione venne emesso in favore di F.E., quale procuratore di I.T., nei confronti del Comune di Benevento per il pagamento della somma di L. 38.712.736, a titolo di importo integrativo spettante al ricorrente n.q. ai sensi della L. n. 219 del 1981.

Il titolo esecutivo quindi bene è stato portato ad esecuzione contro il Comune di Benevento, indicato nel decreto ingiuntivo come debitore tenuto al pagamento.

Quanto alle somme depositate presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca d'Italia di Benevento, la disponibilità in capo al Comune consegue alla normativa sopra richiamata ed è stata affermata già da diversi precedenti di questa Corte (cfr. Cass. n. 10806/06, n. 25438/07, tra gli altri).

Pertanto, in questa ipotesi peculiare, pur non essendo il terzo pignorato il tesoriere del Comune esecutato, si ha, in ragione della natura del credito, come sopra delineata, una deroga alla disciplina generale per la quale i pignoramenti a carico degli enti locali si eseguono con atto notificato al tesoriere dell'ente.

La conseguenza è che, in materia di pignoramento presso terzi, quando il titolo esecutivo giudiziale abbia condannato il Comune, competente per il relativo intervento nei territori colpiti dal sisma del 1980, ad erogare un contributo ai sensi della L. n. 219 del 1981, sono pignorabili le somme giacenti nelle apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale a favore dello stesso Comune, ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76, art. 3.

Il terzo motivo di ricorso va accolto, resta assorbito il secondo.

La sentenza impugnata va cassata.

Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., comma 2 e rigetta l'opposizione proposta dal Comune di Benevento con ricorso in data 9 febbraio 1996.

La novità e la peculiarità delle questioni trattate rende di giustizia la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il terzo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta dal Comune di Benevento con ricorso in data 9 febbraio 1996. Compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2013.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2013
